



UFFICIO STUDI DI COORDINAMENTO E FORMAZIONE

RIFORMA PENSIONI 2011

MONTI - FORNERO

UFFICIO STUDI DI COORDINAMENTO E FORMAZIONE

**UNITÀ
SINDACALE**

 **FALCRI silcea**

RIFORMA PENSIONI 2011
MONTI - FORNERO

PAG. 4

Presentazione

PAG. 9

Riforma Pensioni 2011

PAG. 14

Tabelle sulle pensioni

PAG. 18

Riferimenti online

INDICE



RIFORMA PENSIONI 2011

Presentazione della Segreteria Nazionale



La recente riforma delle pensioni attuata dal Governo Monti con il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 e poi aggiornata con la Legge di conversione n. 214/2011 e con il Decreto Milleproroghe 29 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 14/2012, ha introdotto diverse e sostanziali novità per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti. La Segreteria Nazionale, valutato il nuovo e complesso contesto e la necessità di mettere a disposizione di lavoratori, pensionati ed operatori sindacali tutta una serie di informazioni che fossero sì esaustive ma anche facilmente fruibili e comprensibili, ha deciso di predisporre, in collaborazione con l' Ufficio Studi di Coordinamento e Formazione di UNISIN, un "manuale" che rispondesse ai citati requisiti.

La documentazione prodotta è stata aggiornata e confrontata anche con quanto scaturito dall'importante Convegno "TuttoPensioni 2012" organizzato il 19 marzo 2012 a Milano dal quotidiano economico "Il Sole 24 ore" di cui, di seguito, viene fornita una breve nota.

Di particolare interesse la tavola rotonda della mattina, "La Riforma della Previdenza tra equilibrio dei conti e tutela dei diritti", a cui hanno preso parte il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero (in collegamento video da Roma), il Presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua, il Vicepresidente della Commissione Lavoro del Senato della Repubblica, Sen. Tiziano Treu, il Vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera dei

Deputati, On. Giuliano Cazola, il Vicepresidente della Commissione Parlamentare di Controllo sull'Attività degli Enti di Previdenza e Assistenza Sociale, On. Antonino Lo Presti.

I lavori hanno anche affrontato il tema, non ancora completamente definito e di particolare interesse per i nostri associati, dei cosiddetti esodati, delle esclusioni dalla riforma e delle coperture finanziarie necessarie a coprire tali esenzioni. Sull'argomento si è particolarmente intrattenuto il Presidente dell'INPS che ha ricordato, come peraltro previsto dalla riforma, che tutto è rinviato ad un decreto interministeriale da emanare entro il 30 giugno 2012 che individuerà le risorse necessarie. Il Presidente Mastrapasqua ha poi

tenuto a sottolineare come, troppo spesso, il sistema delle pensioni si sia dovuto adattare ai problemi del lavoro fungendo da salvagente (ha ricordato i baby pensionati), come fosse un ammortizzatore sociale, ed ha ammonito dal reiterare oggi lo stesso errore. Mastrapasqua ha sostenuto che non si può modificare il sistema pensionistico per chi resta senza copertura previdenziale, a causa di fuoriuscite dal lavoro e dell'allungamento dei criteri di accesso alla pensione, perché questo aspetto deve riguardare gli ammortizzatori sociali ed in questo ambito trovare una soluzione.

Molto atteso, ovviamente, l'intervento del Ministro Fornero che, su domanda del Direttore del quotidiano "Il Sole 24 ore", ha escluso la possi-



bilità di interventi correttivi. Il Ministro ha rivendicato come sul piano tecnico finanziario la riforma sia stata ritenuta e riconosciuta molto importante a livello europeo. Le misure adottate, ha ricordato, "hanno allontanato il paese dal baratro e per questo motivo il Governo è soddisfatto".

Il Ministro Fornero si è detto dispiaciuto per gli elementi a più forte impatto sociale, ma ha precisato che "non c'era alternativa perché il rischio sarebbe stato quello di mettere in crisi il pagamento stesso delle pensioni". Anche sul tema dei c.d. esodati ha espresso comprensione, ma ha tenuto a difendere la riforma in quanto quella tipologia di esodi sono "un sistema troppo facile per mettere a carico del bilancio pubblico e della collettività una

forma di pensionamento anticipato". Il Ministro ha ricordato che sono stati individuati criteri di esonero dalle nuove regole che il Parlamento ha allargato, ma che occorre anche valutare che c'è un limite di risorse, inizialmente tarate su un numero di interessati stimato al ribasso. Il Ministro Fornero ha ulteriormente sottolineato che il numero degli esodati e di tutti gli esclusi dalla Riforma è superiore al preventivato e che bisogna, quindi, "lavorare su criteri che non penalizzino i più deboli", chiedendo uno sforzo e pazienza a "chi sta meglio".

Il lavoro predisposto, quindi, parte da un'attenta valutazione del presente, cercando di creare un punto fermo di informazione e consapevolezza. L'impegno della Segreteria Nazionale di UNISIN continua

e si proietta nel futuro per seguire con estrema attenzione tutta l'evoluzione della materia e predisporre interventi finalizzati alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.



La Segreteria Nazionale di UNISIN esprime un sincero ringraziamento all'Ufficio Studi di Coordinamento e Formazione ed in particolare a:

**Fabrizio
GOSTI**

**Massimiliano
LANZINI**

**Elisa
MALVEZZI**

**Tommaso
VIGLIOTTI**

**Maria Grazia
BARONE ZABBARA**

per il prezioso lavoro di analisi, approfondimento e documentazione.

RIFORMA PENSIONI 2011

Monti - Fornero

Il Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n.201, c.d. *"Salva Italia"*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011, ed integrato con il Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 (cd *Milleproroghe*), convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, reca disposizioni urgenti per il contenimento della spesa ed il consolidamento dei conti pubblici.

Tra le misure adottate un ruolo rilevante spetta ai provvedimenti in materia previdenziale che introducono sostanziali novità per i criteri di calcolo e accesso alla pensione.



“La riforma della previdenza è il primo tassello di una riforma più completa che riguarderà anche il mercato del lavoro ... e gli ammortizzatori sociali ...”, rende noto il Governo nel documento *“Le nuove pensioni”* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 dicembre 2011.

I fondamenti della riforma si possono riassumere in:

- Affermazione del metodo contributivo (1) **per tutti**, a partire dal 2012, come criterio di calcolo delle pensioni;
- Definizione di un percorso di convergenza del trattamento per uomini e donne;
- Abolizione delle “finestre pensionistiche”;
- Previsione di clausole derogative per le fasce più deboli;
- Introduzione di una certa flessibilità

per l’accesso al pensionamento che consente di anticipare o posticipare l’uscita dal lavoro con relativi disincentivi o incentivi.

Dal 2012 è introdotto per tutti il metodo contributivo come sistema di calcolo delle pensioni. E’ bene infatti ricordare che per coloro che al 31 dicembre 1995 vantavano più di 18 anni di contribuzione la normativa previgente (Riforma Dini – Legge 335/1995), aveva mantenuto il sistema di calcolo “retributivo” assai più vantaggioso per la determinazione dell’assegno pensionistico. Pertanto anche nei confronti di costoro sarà applicato il sistema di calcolo contributivo pro rata a partire dal 1° gennaio 2012. Vengono abolite le finestre di uscita e la pensione decorrerà a partire dal mese successi-

vo alla cessazione dell’attività lavorativa. Abolito anche il sistema delle cosiddette “**quote**” (somma di età anagrafica e anzianità lavorativa) previsto dalla Riforma introdotta dal Protocollo sul Welfare del 2007 (Legge n° 247/2007).

Sparisce la pensione di anzianità e, a decorrere sempre dal 1° gennaio 2012 per i soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, da:

- a) **“pensione di vecchiaia”**, conseguita esclusivamente sulla base dell’età anagrafica e secondo i criteri riportati nella tabella che segue (pagina 14);
- b) **“pensione anticipata”** (rispetto ai requisiti di età ana-

grafica richiesti dalla pensione di vecchiaia) conseguita sulla base dell'anzianità contributiva e secondo i criteri riportati nella tabella che segue (pagina 15).

Permane il **requisito minimo** dell'anzianità contributiva di **20 anni** precedentemente previsto per la vecchiaia.

Confermata anche la norma che prevede, per tutti i requisiti anagrafici, **l'adeguamento alla speranza di vita (Legge n° 122/2010) a partire dal 2013, con un primo allungamento di 3 mesi**. I successivi adeguamenti saranno adottati ogni tre anni e poi, dopo l'adeguamento effettuato con decorrenza 1.1.2019, ogni due anni. Per le donne lavoratrici dipendenti del settore privato l'età di pensionamento viene alzata a 62 anni (63 anni e 6 mesi per le

lavoratrici autonome) a partire dal 1° gennaio 2012, con una flessibilità fino a 70 anni. Entro il 2018 ci sarà **l'equiparazione** del requisito di età anagrafica tra donne e uomini, fissato a 66 anni (oltre all'allungamento della speranza vita). **La fascia di flessibilità** è compresa tra i 66 anni (età minima oggi prevista per la pensione di vecchiaia) ed i 70 anni, per gli uomini e per le donne dipendenti del settore pubblico. Si favorisce la **totalizzazione** dei contributi versati, abolendo il limite dei tre anni non riconosciuti precedentemente.(2) Viene incentivata la permanenza al lavoro fino ai **70 anni** di età anagrafica, attraverso la riparametrazione dei **coefficienti di trasformazione** (3) per la fascia di età che va dai 65 ai 70 anni (in preceden-

za erano calcolati solo fino ai 65 anni). Anche il limite di 70 anni di età anagrafica subirà, nel tempo, gli adeguamenti in aumento previsti dal meccanismo agganciato alla "speranza di vita". Il decreto precisa che le tutele previste a favore dei lavoratori dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (argomento di attualità) viene esteso fino a totale copertura dei nuovi limiti di età.



Il sistema a regime prevede che le pensioni dal 2035 siano totalmente erogate con il sistema contributivo.

La riforma contempla, infine, delle **clausole di salvaguardia** che produrranno gli effetti così come sotto specificato:

1. coloro i quali hanno maturato i requisiti (maturazione del diritto) al 31 dicembre 2011 potranno andare in pensione con i vecchi requisiti e le vecchie decorrenze (finestre pensionistiche). Questi lavoratori potranno chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto;

2. le dipendenti del settore privato che maturino entro il 31 dicembre 2012 una anzianità contributiva di almeno 20 anni e un'età anagrafica di almeno

60 anni potranno conseguire la pensione di vecchiaia con un'età anagrafica di 64 anni (*esempio: donna nata a novembre 1952, con 20 anni di contributi versati. Con le norme precedenti, avrebbe raggiunto i requisiti di 60 anni di età a novembre 2012 e sarebbe andata in pensione decorsi i 12 mesi della "finestra mobile". Con le nuove norme, senza la clausola di salvaguardia, avrebbe dovuto attendere fino a novembre 2019, cioè al compimento di 66 anni e 11 mesi, ritardano l'accesso alla pensione di 5 anni e 11 mesi*);

3. coloro i quali, con le norme previgenti, avrebbero maturato il requisito della "quota 96" (con un minimo di 35 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2012 potranno andare in pensione a 64 anni;

4. le lavoratrici che **opteranno per il sistema contributivo**, così come previsto a suo tempo e in via sperimentale sino al 31 dicembre 2015 dalla Legge 243/2004, continueranno a beneficiare di tale possibilità che comporta la maturazione del diritto pensionistico al compimento dei 57 anni di età anagrafica (58 anni per le lavoratrici autonome) e al raggiungimento dei 35 anni di contributi versati (ricordiamo che questa opzione prevede però il percepimento di una pensione più bassa);

5. nei limiti delle risorse stabilite con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, da adottare entro il 30 giugno 2012, e sulla base di apposita procedura di individuazione, continueranno ad applicar-

si i vecchi requisiti di accesso e di regime delle decorrenze (finestre pensionistiche) vigenti prima della riforma ai lavoratori che - ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - risultino:



a) collocati in mobilità breve (Legge n° 223/91) sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
b) collocati in mobilità lunga (Legge n° 223/91) sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) titolari - alla data del 4 dicembre 2011 - di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, oppure destinatari di diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà a seguito di accordi collettivi stipulati entro la stessa data. In questo secondo caso, gli interessati resteranno tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al raggiungimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino

prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto Monti-Fornaro (art. 24, comma 14, lettera c del DL. 201/2011, così come modificato dalla Legge n. 214/2011 di conversione e dal successivo DL. 216/2011 art. 6 comma 2-quater).
d) autorizzati, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) avere in corso, alla data del 4 dicembre 2011, l'istituto dell'esonero dal servizio (DL. 112/2008 convertito in L. 133/2008);
e/bis) essere in congedo - alla data del 31 ottobre 2011 - per assistere figli con disabilità grave (ai sensi dell'art. 42, comma 5, del Testo Unico

di cui al D.Lgs. 151/2001), a patto che maturino entro 24 mesi dalla data inizio congedo il requisito contributivo per la pensione di anzianità come in precedenza prevista; f) aver risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in virtù di accordi collettivi di incentivo all'esodo, purché la data di cessazione risulti da elementi certi e oggettivi, ed il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina previgente, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201/2011 (6 dicembre 2011).

N.B.:

Tutte le tipologie da a) ad f) concorrono al raggiungimento del numero massimo di aventi diritto previsto anno per anno. Le domande di tipo f) in eventuale superamento del limite di cui sopra potranno tuttavia essere accolte se – con apposito decreto interministeriale – si procederà alla relativa copertura finanziaria (con oneri a carico di datori di lavoro del settore privato).



NOTE

1. Il sistema retributivo determina l'assegno pensionistico in funzione della media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa. Il sistema contributivo, diversamente, determina l'assegno pensionistico in funzione di tutti i contributi versati durante la vita lavorativa. Il sistema misto determina l'assegno pensionistico in parte col metodo retributivo ed in parte con quello contributivo e, secondo la Riforma Dini, era applicato ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

2. Ricordiamo che la totalizzazione consente di ricomprendere nel calcolo dell'assegno pensionistico (purché con il sistema interamente contributivo) anche gli anni versati in altre gestioni, **senza alcun onere per il lavoratore (diversamente dalla ricongiunzione).**

3. Si tratta di coefficienti che determinano l'importo della pensione con il sistema contributivo.

PENSIONE DI VECCHIAIA

	NORMATIVA PREVIGENTE	RIFORMA MONTI - FORNERO	
Uomini (pubblico - privato) e donne settore pubblico	65 anni più finestra di 1 anno.	66 anni (senza finestra), con opzione di proseguire fino a 70 anni. Nel 2021 l'età minima per il pensionamento di vecchiaia sarà fissata per tutti a 67 anni .	
Donne settore privato	60 anni più finestra di 1 anno.	2012	62 anni
		2014	63 anni e 6 mesi
		2016	65 anni
		2018	66 anni

Per effetto del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, per il triennio 2013/2015 ci sarà un incremento dei requisiti di tre mesi. Per gli anni successivi l'ISTAT accerterà l'innalzamento che, ad oggi, si può ipotizzare sarà di 3 o 4 mesi a triennio; la cadenza diverrà biennale dopo l'adeguamento operato dal 1.1.2019. Per cui, gli anni effettivi di età anagrafica necessari per la pensione di vecchiaia fino al 2018 sono:

	LAVORATORI SETTORE PRIVATO	LAVORATRICI SETTORE PRIVATO
2012	66 anni	62 anni
2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi
2014	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2016	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

Esempio: lavoratore nato il 1° gennaio 1947. Con le regole imposte dalla riforma, e per effetto dell'adeguamento all'aspettativa di vita, maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia a 66 anni e tre mesi, cioè a maggio 2013. Senza l'adeguamento all'aspettativa di vita, andrebbe in pensione a febbraio 2013.

È richiesto il requisito di almeno **20 anni** di contribuzione e, per coloro che sono stati assunti dopo il 1° gennaio 1996 (per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo) un importo della pensione non inferiore a **1,5** volte l'importo dell'assegno sociale, rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT (requisito non necessario in caso di età anagrafica pari a 70 anni, in questi casi è necessario vantare un'anzianità contributiva minima di 5 anni).

PENSIONE ANTICIPATA

	NORMATIVA PREVIGENTE	RIFORMA MONTI - FORNERO	
Pensione di anzianità (secondo la normativa precedente)	40 anni di contributi	Lavoratori settore privato	Lavoratrici settore privato
	(più la finestra che a regime arrivava a 15 mesi)	2012 42 anni e 1 mese di contributi.	2012 41 anni e 1 mese di contributi.
Pensione anticipata (secondo la riforma Monti - Fornero)		2013 42 anni e 2 mesi di contributi.	2013 41 anni e 2 mesi di contributi.
		2014 42 anni e 3 mesi di contributi.	2014 41 anni e 3 mesi di contributi.

Per effetto del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, per il triennio 2013/2015 ci sarà un incremento dei requisiti di tre mesi. Per gli anni successivi l'ISTAT accerterà l'innalzamento che, ad oggi, si può ipotizzare sarà di 3 o 4 mesi a triennio; la cadenza diverrà biennale dopo l'adeguamento operato dal 1.1.2019. Per cui, gli anni effettivi di versamenti contributivi per lo stesso triennio preso in esame sono:

	LAVORATORI SETTORE PRIVATO	LAVORATRICI SETTORE PRIVATO
2012	42 anni e 1 mese di contributi.	41 anni e 1 mese di contributi.
2013	42 anni e 5 mesi di contributi.	41 anni e 5 mesi di contributi.
2014	42 anni e 6 mesi di contributi.	41 anni e 6 mesi di contributi.

È previsto un meccanismo di disincentivazione al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia, che prevede una **penalizzazione** sulla quota retributiva dell'importo della pensione dell'**1%** per il primo e il secondo anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni, e del **2%** per ogni anno di anticipo ulteriore. In caso di mesi di anticipo anziché anni interi, la percentuale di riduzione è proporzionale al numero dei mesi.

Per coloro che sono stati assunti dopo il 1° gennaio 1996 (per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo) sono richiesti i requisiti di 63 anni di età, di almeno 20 anni di contribuzione e di un importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (1200 euro mensili nel 2012), rivalutata annualmente sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT.

Per una maggiore comodità di consultazione riportiamo di seguito le tabelle relative ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, con gli effetti dell'agganciamento all'allungamento della speranza di vita, fino al 2050.

- Tale penalizzazione non si applica per coloro che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione per maternità, obbligo di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Anni	LAVORATORI pubblico/privato	LAVORATRICI settore privato	LAVORATRICI settore pubblico	ASSEGNO SOCIALE requisito anagrafico
2012	66 anni	62 anni	66 anni	65 anni
2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	65 anni e 3 mesi
2014	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	66 anni e 3 mesi	65 anni e 3 mesi
2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	66 anni e 3 mesi	65 anni e 3 mesi
2016	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2020	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2021	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2022	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2023	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2024	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2025	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi
2026	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi
2027	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi
2028	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi
2029	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese
2030	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese
2031	68 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi
2032	68 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi
2033	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi
2034	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi
2035	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi
2036	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi
2037	68 anni e 9 mesi	68 anni e 9 mesi	68 anni e 9 mesi	68 anni e 9 mesi
2038	68 anni e 9 mesi	68 anni e 9 mesi	68 anni e 9 mesi	68 anni e 9 mesi
2039	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi
2040	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi
2041	69 anni e 1 mese	69 anni e 1 mese	69 anni e 1 mese	69 anni e 1 mese
2042	69 anni e 1 mese	69 anni e 1 mese	69 anni e 1 mese	69 anni e 1 mese
2043	69 anni e 3 mesi	69 anni e 3 mesi	69 anni e 3 mesi	69 anni e 3 mesi
2044	69 anni e 3 mesi	69 anni e 3 mesi	69 anni e 3 mesi	69 anni e 3 mesi
2045	69 anni e 5 mesi	69 anni e 5 mesi	69 anni e 5 mesi	69 anni e 5 mesi
2046	69 anni e 5 mesi	69 anni e 5 mesi	69 anni e 5 mesi	69 anni e 5 mesi
2047	69 anni e 7 mesi	69 anni e 7 mesi	69 anni e 7 mesi	69 anni e 7 mesi
2048	69 anni e 7 mesi	69 anni e 7 mesi	69 anni e 7 mesi	69 anni e 7 mesi
2049	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi
2050	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi

• È richiesto il requisito di almeno **20 anni** di contribuzione e, per coloro che sono stati assunti dopo il 1° gennaio 1996 (per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo) un importo della pensione non inferiore a **1,5** volte l'importo dell'assegno sociale, rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT.

PENSIONE ANTICIPATA

Anni	LAVORATORI pubblico/privato anzianità contributiva	LAVORATRICI pubblico/privato anzianità contributiva	ASSUNTI dopo 01/01/1996 * età anagrafica
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2023	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2025	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2027	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2029	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2031	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2033	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2035	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2037	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2038	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2039	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2040	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2041	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2042	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2043	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2044	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2045	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2046	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2047	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 7 mesi
2048	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 7 mesi
2049	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi
2050	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi

* Per coloro che sono stati assunti dopo il 1° gennaio 1996 (per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo) sono richiesti i requisiti di **63 anni** di età, di almeno **20 anni** di contribuzione e di un importo della pensione non inferiore a **2,8** volte l'importo dell'assegno sociale (1200 euro mensili nel 2012), rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT.

SITI WEB DI UTILITÀ

SITI WEB DI UTILITÀ SULL'ARGOMENTO:

www.irpef.info/pensionequando.html

(per il calcolo del diritto pensionistico sulla base della nuova normativa)

www.inps.it

(sito ufficiale dell'Istituto di Previdenza Sociale)

www.lavoro.gov.it/lavoro

(sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

UFFICIO STUDI DI COORDINAMENTO E FORMAZIONE

**UNITÀ
SINDACALE**

FALCRI silcea

RIFORMA PENSIONI 2011
MONTI - FORNERO

WWW.UNISIN.IT

Riforma Pensioni 2011 Monti - Fornero

**Le nuove regole per il calcolo e
l'accesso alla pensione**

Schema Sintetico delle principali
novità introdotte dal
Decreto Legge del
6 dicembre 2011 n° 201
per il lavoro dipendente,
con gli aggiornamenti della
Legge di conversione
(L. 214/2011) e del
Decreto Milleproroghe (DL. 29
dicembre 2011 n. 216,
convertito nella L. 14/2012).

a cura di:

**Ufficio Studi di
Coordinamento e Formazione**

Viale Liegi 48/B - 00198
Roma

Aprile 2012

